

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 DEL 06 Maggio 2013

OGGETTO:

ITER AMMINISTRATIVO DI DISMISSIONE DELLA SOCIETA EN.COR S.R.L., AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 COMMA 32 DEL D.L. 78/2010 E DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 29/04/2013. DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PER OFFERTA COMPLESSIVAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

L'anno 2013 Il giorno sei del mese di Maggio alle ore 10:30, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

1. IOTTI MARZIO	Sindaco	S
2. GOBBI EMANUELA	Vice Sindaco	S
3. BULGARELLI MARCELLO	Assessore	N
4. CARROZZA RITA	Assessore	S
5. PAPARO MARIA	Assessore	S
6. POZZI PAOLO	Assessore	S

Presenti: 5

Assenti giustificati: 1

Assiste il VICE SEGRETARIO del Comune dr. LUCIANO PELLEGRINI

il Sig. IOTTI MARZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 06/05/2013

ITER AMMINISTRATIVO DI DISMISSIONE DELLA SOCIETA EN.COR S.R.L., AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 COMMA 32 DEL D.L. 78/2010 E DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 29/04/2013. DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PER OFFERTA COMPLESSIVAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale ha individuato, fra i propri principali obiettivi di mandato, lo sviluppo sul territorio di impianti e sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili o comunque tramite sistemi alternativi agli idrocarburi;
- che a tal fine il Comune di Correggio ha costituito in data 10/01/2007 una società unipersonale a responsabilità limitata, interamente partecipata dal Comune stesso, denominata EN.COR s.r.l., alla quale ha attribuito scopi volti alla innovazione tecnologica e alla realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili;
- che la società è stata regolarmente costituita in data 10/01/2007 in forza di atto pubblico rogato a ministero notaio Emanuela Lo Buono con atto Rep. 9347 Raccolta 2308.
- che alla società, con delibera del Consiglio Comunale N°174 del 24/11/2006 è stata conferita, per il perseguimento degli scopi sociali, la proprietà dell'area attigua all'isola ecologica di via Pio La Torre (Fg.56 mapp. 742 del NCT);
- che dalla data della costituzione di EN.COR s.r.l. il panorama normativo in materia di società costituite o partecipate dagli enti locali ha subito profonde modifiche;
- che, in particolare, per quanto più direttamente attiene l'oggetto sociale e le attività svolte da EN.COR s.r.l., la disciplina normativa vigente dal 2010 consentiva di individuare un primo discriminante tra la disciplina delle società partecipate dagli enti locali c.d. "*strumentali*" (ovverosia quelle società che sono costituite allo scopo di produrre beni o erogare servizi, sulla base di affidamento diretto, in favore dell'ente pubblico che le partecipa e non anche verso la generalità dei cittadini) e società costituite per lo svolgimento di servizi pubblici locali (ovverosia società il cui oggetto sociale prevede la prestazione di servizi di interesse pubblico in favore di soggetti terzi rispetto all'ente locale che le partecipa, in via indifferenziata rispetto al mercato di riferimento);
- che l'operatività delle società c.d. "*strumentali*" alla quale l'ente locale che le partecipa intenda affidare direttamente la prestazione di servizi o la produzione di beni in proprio favore, è assoggettata alle seguenti principali limitazioni di fonte normativa:
 - devono operare in favore dei soli enti costituenti o partecipanti (articolo 13 d.l. 223/2006);
 - non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati (articolo 13 d.l. 223/2006);
 - non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede sul territorio nazionale (articolo 13 d.l. 223/2006);
 - devono essere costituite per la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente che le costituisce (articolo

- 3 comma 27 legge 244/2007);
- devono avere oggetto sociale esclusivo (articolo 13 comma 2 dl 223/2006);
- devono essere costituite con delibera di Consiglio motivata sui presupposti di cui al comma 27 dell'articolo 3 citato (articolo 3 comma 28 legge 244/2007);

RICORDATO

- che l'oggetto sociale di EN.COR s.r.l. è stato modificato in conformità a quanto definito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 30/07/2010 aente ad oggetto "MODIFICHE ALLO STATUTO DI EN.COR S.R.L. FINALIZZATE AD ADEGUARNE I CONTENUTI ALLA VIGENTE DISCIPLINA NORMATIVA IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI", espungendo dal medesimo oggetto sociale attività non ammissibili per le società c.d. "strumentali" alle quali l'ente locale che le partecipa intenda affidare direttamente la prestazione di servizi o la produzione di beni in proprio favore;
- che in conseguenza di dette modifiche EN.COR s.r.l. è attualmente ascrivibile al novero di dette società strumentali, nel rispetto delle previsioni normative che le disciplinano;

RILEVATO

- che il Consiglio comunale ha approvato provvedimenti relativi alle linee guida da osservarsi nello svolgimento delle attività riservate ad En.Cor s.r.l., provvedimenti dei quali di seguito si riporta l'elenco in uno con l'indicazione di alcuni tra i loro contenuti specifici, rimandando ai testi dei provvedimenti stessi per quanto riguarda l'insieme delle attività e delle azioni previste nel tempo per la società En.Cor s.r.l.:
 - 1) Deliberazione n. 20 del 23/02/2007 "presentazione del piano industriale della società En.Cor s.r.l.: approvazione delle linee guida" con gli indirizzi delle prime attività da perseguire, modalità e limiti di finanziamento e modalità e limiti di attuazione delle iniziative, deliberazione successivamente integrata con la n. 130 del 26.10.2007 mediante la quale sono stati individuati i relativi nuovi limiti finanziari ;
 - 2) Deliberazione n.130 del 26/10/2007 "Integrazione e sviluppo attività di En.Cor: adeguamento linee guida e provvedimenti consequenti" mediante la quale è stata approvata una integrazione e sviluppo delle attività della società stessa, individuando anche i relativi nuovi limiti finanziari;
 - 3) Deliberazione n.152 del 28/11/2008 "stato di attuazione del piano industriale di En.Cor s.r.l. società unipersonale del comune di Correggio. provvedimenti consequenti" è stato approvato un primo stato di attuazione degli interventi societari, adottando i provvedimenti consequenti e necessari ed in particolare individuando la necessità di dotare la società di un patrimonio immobiliare da trasferirle da parte del Comune attraverso apposito atto di conferimento ai sensi del comma 13 dell'art. 113 del T.U. delle leggi;
 - 4) Deliberazione n. 34 del 16/04/2009 "Integrazione al Piano di alienazione e valorizzazioni immobiliare";
 - 5) Deliberazione n. 43 del 25/03/2010 "Stato di attuazione attività di En.Cor s.r.l.". Provvedimenti consequenti";
 - 6) Deliberazione n. 130 del 29/10/2010 "Integrazione alle proprie deliberazioni n. 152 del 28.11.2008 "stato di attuazione del piano industriale di En.Cor s.r.l." e n.

135 del 21.12.2009 "approvazione piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2010-2012";

7) Deliberazione n. 143 del 26/11/2010 "Attività di En.Cor s.r.l. - programma previsionale attività anno 2011";

8) Deliberazione n.68 del 11/07/2011 "Adeguamento linee guida attività di En.Cor s.r.l.";

9) Deliberazione n.33 del 30/03/2012 "Modifiche alle linee guida per il perseguitamento degli scopi sociali di En.Cor s.r.l."

- che per l'attuazione del piano industriale e per il perseguitamento delle linee guida individuate in relazione alle attività sopra descritte, nonché in attuazione dei differenti piani di alienazione e valorizzazione immobiliare del Comune di Correggio approvati con specifici provvedimenti del Consiglio Comunale, sono stati eseguiti in favore di En.Cor i conferimenti di beni di cui ai seguenti atti:

a) delibera del Consiglio Comunale N°174 del 24/11/2006 mediante la quale è stato autorizzato il conferimento per gli scopi sociali dell'area attigua all'isola ecologica di via Pio La Torre (foglio 56 mappale 742 del NCT), area di superficie pari a 9.139 metri quadrati valutata, sulla base della perizia giurata del perito nominato, Guidetti Carmela Giulia, nata a Correggio il 12/10/1940, euro 913.900,00;

b) atto pubblico n. 10683 del 19/12/2012 repertorio del Comune di Correggio mediante il quale, in forza delle delibere richiamate in atto, sono stati conferiti beni previsti da differenti piani di alienazione come elencati dalla dettagliata relazione di stima costituente allegato b dell'atto di conferimento, a firma della Dott.ssa Stefania Baracchi, per un valore complessivo pari a euro 3.690.000,00;

- che relativamente al secondo conferimento il Comune di Correggio aveva acquisto tali beni alcuni in donazione, altri come cessione gratuita ed altri ancora in compravendita per un valore complessivo pagato in denaro pari ad € 669.789,6;

- che il principale fine di interesse pubblico perseguito attraverso il conferimento degli immobili di cui agli atti sopra richiamati era, dichiaratamente, quello di destinare i medesimi beni "*alla realizzazione di nuove centrali energetiche*" e "*a costituire garanzia per l'acquisizione dei finanziamenti necessari alle iniziative della società strumentale nell'ambito della produzione di energia da fonti rinnovabili, ovvero sia trasferimenti relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse*" (così, testualmente, la delibera di Consiglio Comunale n. 130 del 29 ottobre 2010);

- che detto fine di pubblico interesse è stato e continuerà ad essere perseguito in periodo successivo alla cessione a operatore economico privato da parte del Comune delle quote di partecipazione di En.Cor s.r.l., posto che la società proseguirà un utilizzo degli immobili conferiti funzionale alla realizzazione e conduzione degli impianti energetici a fonti rinnovabili realizzati e in corso di realizzazione, impianti che, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, sono dichiarati ex lege di interesse pubblico a prescindere dalla natura giuridica (pubblica o privata) del soggetto che li realizza e li gestisce;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- 1) Deliberazioni n. 82 del 14/07/2009 "Assunzione di lettere di patronage per l'assunzione di mutuo di € 6.670.000,00 da parte di En.Cor s.r.l.;"
- 2) Deliberazioni n. 83 del 14/07/2009 "Assunzione di lettere di patronage per l'assunzione di mutuo di € 1.330.000,00 da parte di En.Cor s.r.l.;"

- 3) Deliberazione n. 101 del 29/09/2009 "Assunzione di patronage per l'assunzione di mutuo chirografario di € 7.500.000,00 e fido di conto corrente di € 500.000,00 da parte di En.Cor s.r.l.;
- 4) Deliberazione n. 130 del 15/12/2009 "Assunzione di patronage per l'assunzione di mutuo chirografario di € 4.000.000,00 e fido di conto corrente di € 300.000,00 da parte di En.Cor s.r.l.;
- 5) Deliberazione n.129 del 10/12/2010 "Rilascio di lettera di patronage per l'assunzione di mutuo di € 9.600.000,00 da parte di Banco Popolare di Verona verso En.Cor s.r.l.;

VALUTATO

- che, preso atto del contenuto delle lettere di patronage sottoscritte in favore di En.Cor s.r.l. e a seguito della deliberazione di consiglio comunale n. 46 del 29/04/2013 "RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE. AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 28 LEGGE N. 244 DEL 24.12.2007 (FINANZIARIA 2008). AGGIORNAMENTO", è stata inviata apposita comunicazione prot. 5065, 5066, 5067 del 30/04/2013 agli istituti di credito in favore dei quali sono state rilasciate lettere di patronage, comunicazione mediante la quale gli stessi sono stati informati dell'attivazione dell'iter di vendita delle quote di partecipazione di En.Cor nonché dell'auspicio, da parte del Comune di Correggio, che le forme dell'evidenza pubblica consentano di individuare gli operatori economici che, alle più vantaggiose condizioni, potranno assicurare continuità ed efficacia alla azione di En.Cor s.r.l., continuità ed efficacia che rappresentano la migliore garanzia per il buon fine degli investimenti attuati;
- che le garanzie rappresentate da lettere di patronage rilasciate dal Comune di Correggio in favore degli Istituti di Credito debbano ritenersi estinte per impossibilità sopravvenuta in conseguenza dell'obbligo di cessione delle quote di partecipazione di En.Cor imposto dall'articolo 14 comma 32 decreto legislativo 78/2010 al Comune, obbligo la cui sussistenza è stata riconosciuta e deliberata con atto del Consiglio comunale n.46 del 29/04/2013 "RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE. AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 28 LEGGE N. 244 DEL 24.12.2007 (FINANZIARIA 2008). AGGIORNAMENTO";

RICHIAMATA

- la deliberazione di Giunta comunale n.109 del 26/11/2012 ad oggetto "SERVIZIO DI ADVISOR FINALIZZATO AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 32, D.L. 78/2010" con la quale è stata richiesta specifica prestazione di servizio relativa all'analisi delle modalità di gestione e proposte per il rispetto dei vincoli normativi esistenti, con particolare anche se non esclusivo riferimento alla società En.Cor s.r.l.;

DATO ATTO

- che tale servizio di advisor è stato svolto e sono stati consegnati al Comune gli elaborati finali di sintesi in data 6/3/2013 (prot. 2920);

- che l'amministratore unico di En.cor srl, presa visione della relazione, ha dato incarico all'avvocato di fiducia della società Paolo Coli di redigere le controdeduzioni alla relazione sopra menzionata: tale documento è agli atti dell'amministrazione comunale;
- che, anche sulla base degli esiti della prestazione di servizio predetta è stata attivata e condotta procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse all'acquisto delle quote di partecipazione o dei differenti rami da cui è composta l'azienda in proprietà di En.Cor;
- che, a riguardo, la società En.Cor s.r.l. ha pubblicato un avviso pubblico e ha effettuato indagini dirette ad acquisire manifestazioni di interesse propedeutiche alla successiva fase di pubblicazione di specifico bando da parte del Comune, volte a verificare preliminarmente, nell'ambito di un'indagine di mercato approfondita e puntuale, quale potesse essere la più adeguata modalità per dare compiuta attuazione alle prescrizioni normative che impongono la dismissione della società;
- che il verbale della procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse è stato consegnato al Comune dalla società En.Cor (prot n. 5592 del 2/5/2013), verbale al cui contenuto si rinvia;
- che a seguito delle procedure per la acquisizione di manifestazioni di interesse sopra descritta, sono pervenute agli atti numerose indicazioni di interesse relazionate a differenti modalità di acquisizione e, tra queste, proposte di acquisto della totalità delle quote di partecipazione di En.Cor s.r.l., due in forma scritta, da parte della società C-Holding (prot. 5459 del 30/04/2013) e da parte della società E.d.en Estate Dima Energy srl (prot.5583 del 2/5/2013);
- che dette proposte di acquisto in forma scritta evidenziano l'importanza fondamentale, per il buon esito della procedura volta alla alienazione delle quote di partecipazione, dell'elemento cronologico, posto che riveste fondamentale importanza, sotto il profilo economico e imprenditoriale, il poter attivare gli impianti autorizzati, ma non ancora ultimati, in tempo utile per fruire del regime di incentivazione attuale;
- che quanto evidenziato dalle manifestazioni di interesse in forma scritta di cui sopra ha valenza di carattere generale per tutti gli operatori economici potenzialmente interessati all'acquisto delle quote sociali di En.Cor;
- che la verifica, all'esito del percorso intrapreso da En.Cor, dell'esistenza di una pluralità di soggetti potenzialmente interessati all'acquisto delle quote di En.Cor s.r.l. (due dei quali, come detto, hanno ritenuto di formalizzare per atto scritto detto interesse) è elemento importante nell'orientare la scelta in ordine al contenuto della procedura ad evidenza pubblica volta alla privatizzazione di En.Cor;
- che, rispetto ad una ipotesi di dismissione che passi attraverso la alienazione di singoli rami aziendali da parte di En.Cor, l'ipotesi di alienazione delle quote sociali da parte del Comune presenta in sé evidenti e innegabili vantaggi, posto che, per citare soltanto gli elementi di maggiore rilievo:
 - corrisponde alla modalità prevista dall'articolo 14 comma 32 del d.l. 78/2010;
 - consente di concentrare l'operazione di dismissione in un unico procedimento di breve durata in luogo della pluralità di procedure necessarie per la alienazione di singoli rami aziendali;
 - evita la successiva attivazione della procedura di liquidazione della società, in sé onerosa e potenzialmente problematica laddove residuassero cespiti scarsamente appetibili da parte del mercato;
 - riduce la complessità dei rapporti tra la società e gli Istituti di Credito;
- che, conseguentemente, la scelta di procedere con la alienazione separata dei singoli rami aziendali avrebbe assunto rilievo nel solo caso in cui le verifiche in ordine alle

propensioni del mercato avessero condotto a ritenere inesistente o comunque recessivo l'interesse per l'acquisto delle quote di partecipazione;

- che la rilevata presenza di un interesse dichiarato non soltanto verbalmente da parte di una pluralità di operatori economici per la partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica che abbia ad oggetto le quote di partecipazione di En.Cor induce pertanto ad optare per questa modalità;
- che è di conseguenza opportuno procedere alla pubblicazione di un bando per la alienazione delle quote di partecipazione della società, pubblicazione che dovrà avvenire entro il più breve tempo possibile, compatibilmente con quanto previsto dal regolamento dei contratti del Comune di Correggio e in conformità a quanto disposto dall'articolo 1 del d.l. 31 maggio 1994 n. 332, al fine di assecondare l'esigenza di celerità prefigurata come essenziale dai potenziali acquirenti per le ragioni sopra indicate;

DATO ATTO

- che il Comune e En.Cor s.r.l., quest'ultima quale società strumentale del Comune di Correggio, hanno stipulato direttamente, senza previa procedura di gara, con atto prot. 1228 in data 08 febbraio 2012, un contratto di servizio "per la gestione calore degli impianti termici, idrici, di condizionamento ed elettrici degli edifici in proprietà o in utilizzo all'Amministrazione Comunale (inclusa ISECS) per gli anni 2012 - 2013 - 2014";
- che il contratto di servizio di cui sopra è stato stipulato in forza di deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 30.01.2012, mediante la quale è stato conferito alla società En.Cor s.r.l. l'incarico di "Responsabile per la conservazione e l'uno razionale dell'energia" - Energy Manager del Comune di Correggio per gli anni 2012 - 2013 - 2014, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 02.03.1992 n. 219/F;
- che il permanere dell'efficacia di detti contratto di servizio e incarico, trattandosi di rapporti per la prestazione di servizi in favore del Comune affidati, legittimamente, alla società strumentale del Comune in assenza di procedura ad evidenza pubblica, imporrebbe di integrare la procedura definita ai sensi del d.l. 31 maggio 1994 n. 332 per la alienazione delle quote di partecipazione di En.Cor con la disciplina di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 in materia di appalti di servizi, posto che alla cessione delle quote conseguirebbe il trasferimento, ad un soggetto a quel punto del tutto privato, di un contratto per la erogazione di un servizio pubblico, trasferimento necessariamente da assoggettare alle forme di evidenza pubblica disciplinate dal richiamato d.lgs. 163/2006;
- che la applicazione delle procedure di cui al d.lgs. 163/2006 imporrebbe il rispetti di tempi di pubblicazione e di adempimenti procedurali non compatibili con le esigenze di assoluta celerità a propria volta imposte dalla necessità di preservare integro il valore economico della società, secondo quanto meglio sopra indicato;
- che, peraltro, il contratto di servizio e l'incarico in esame presentano un interesse sostanzialmente nullo per un operatore economico privato, posto che non è previsto alcun corrispettivo, ma un mero rimborso da parte del Comune dei costi effettivamente sostenuti da En.Cor, in assenza di qualsivoglia marginalità per l'assunzione del rischio e per l'esercizio della attività di impresa;
- che è pertanto necessario revocare l'affidamento diretto a En.Cor dei servizi di energy manager e di gestione calore, prevedendo un periodo transitorio di mesi 3 (tre), decorrente dalla data di cessione delle Quote di En.Cor s.r.l., durante il quale En.Cor continuerà a svolgere i servizi al fine di evitare soluzioni di continuità nella loro

erogazione e consentire al Comune di assumere gli atti necessari alla loro successiva gestione sotto altre forme;

PRESO ATTO

- che relativamente alla procedura di realizzazione della rete di teleriscaldamento il Comune ha approvato i seguenti atti:
 - a) Delibera di Giunta comunale n.122 del 24/11/2009 ad oggetto "Approvazione progetto preliminare per la realizzazione rete dorsale di teleriscaldamento a servizio della città" nella quale veniva approvato un quadro economico di € 11.200.000,00 a fronte del quale si rinviava a provvedimento successivo relativo alla quantificazione del contributo regionale, della durata della concessione del Comune (comunque non inferiore a 20 anni) e di un eventuale contributo del Comune al fine di determinare un equilibrio economico dell'investimento. Nel dispositivo dello stesso provvedimento era stato deliberato che il finanziamento di tale opera doveva derivare dal contributo regionale, da un contributo comunale da determinarsi e suddividersi nelle differenti annualità e dai proventi derivanti dalla gestione della stessa rete di teleriscaldamento. Negli anni successivi non è stato possibile individuare il suddetto equilibrio economico;
 - b) Delibera di Giunta comunale n.132 del 17/12/2010 ad oggetto "Rete di teleriscaldamento a servizio della città: finanziamento regionale" con cui si procedeva all'accertamento del finanziamento regionale di € 1.115.100,00 a seguito di deliberazione della Giunta regionale n.826/2010;
 - c) A seguito della deliberazione della Regione sono stati iscritti a bilancio una specifica voce di entrata (Accertamento n. 861/1 anno 2010) ed una di spesa (Impegno n. 1986/1 anno 2010) pari ad € 1.115.100,00, di cui € 280.000,00 liquidati come descritto nel punto successivo;
 - d) Trasmissione da parte di En.Cor s.r.l. del progetto definitivo della rete di teleriscaldamento del primo e secondo lotto a seguito della deliberazione del preliminare (prot.14408 del 29/12/2010). Il progetto è stato liquidato per un importo pari ad € 280.000,00;
 - e) Convenzione fra Regione Emilia Romagna e Comune di Correggio del 25/03/2011 relativa alla concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di programmi di qualificazione energetica, nella quale viene identificato come soggetto attuatore En.Cor s.r.l.
 - f) Delibera di Giunta n.112 del 3/12/2012 "Manifestazione ad accogliere proposte di realizzazione di rete di teleriscaldamento funzionali a singole parti della città da parte di soggetti privati" con la quale è stato deliberato, a seguito della constatazione della difficoltà se non impossibilità di realizzare la rete di teleriscaldamento, e conseguentemente lo stralcio dal programma dei lavori pubblici della realizzazione della rete di teleriscaldamento oltre alla previsione che il Comune di Correggio, in caso di effettiva proposta per la realizzazione di una stralcio della rete di teleriscaldamento da parte di un soggetto privato, che pervenga entro il 31/12/2013, si impegni con a garantire l'adesione all'allaccio a tale rete per gli immobili di competenza del Comune stesso, a condizione di corrispondere, immobile per immobile, un prezzo unitario a KWh non superiore al prezzo risultante dall'utilizzo del sistema tradizionale (caldaie a gas metano) applicando, anno per anno e per un massimo di anni 15 il minor prezzo praticato

dalle centrali di committenza (Consip, Intercent) di cui si servono ordinariamente gli Enti Pubblici, per l'acquisto del gas metano, ottenendo un equivalente ribasso di almeno il 5%;

- g) Richiesta di proroga del finanziamento regionale (prot.880 del 21/01/2013) da parte del responsabile del procedimento preposto;

- che, in considerazione dello stretto nesso, progettuale e attuativo, tra il progetto energetico sviluppato con la costituzione di En.Cor e il progetto di rete di teleriscaldamento, è opportuno porre le premesse affinché, laddove se ne determinino i presupposti finanziari e di mercato, quest'ultimo possa effettivamente proseguire in sinergia con il primo, per il quale l'obbligo di cessione delle quote costringe ad una privatizzazione anticipata rispetto allo sviluppo del Piano Industriale originario;
- che la disponibilità dell'eventuale acquirente delle quote di En.Cor ad impegnarsi alla realizzazione della rete di teleriscaldamento è pertanto opportuno sia inserita quale criterio di aggiudicazione nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica per la vendita delle quote di partecipazione di En.Cor;
- che, al fine di dare oggettiva concretezza al progetto, è parimenti opportuno che il Comune attribuisca a En.Cor, nella fase antecedente l'alienazione delle quote, mediante lo strumento della concessione amministrativa onerosa di sottosuolo di area demaniale pubblica per un periodo pari a 20 anni ed ai sensi del "Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone", la facoltà, laddove se ne determinino i presupposti, di posare la rete di distribuzione del teleriscaldamento nel sottosuolo della pubblica viabilità urbana, incentivando in tal modo le eventuali offerte dei potenziali acquirenti delle quote di En.Cor attraverso la messa a disposizione dello strumento giuridico necessario per realizzarla;
- che tale concessione non potrà essere sub-concessa da parte di En.cor s.r.l., salvo previo assenso espresso con deliberazione di Giunta comunale;
- che, come detto, nella fase di vendita delle quote della società En.Cor s.r.l., rimane prioritaria la realizzazione della rete di teleriscaldamento per la città di Correggio e che, conseguentemente, tra i criteri di valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, è opportuno prestare particolare rilievo ai progetti che svilupperanno tale infrastruttura, verificando in sede di gara la sostenibilità economica dei programmi prospettati;

CONSIDERATO

- che con il presente atto si intendono individuare le modalità maggiormente consone per il complesso iter di cessione delle quote di En.Cor s.r.l., in ottemperanza a quanto imposto dalla vigente disciplina normativa;
- che ai sensi dell'articolo 25 del vigente Regolamento dei contratti, è opportuno individuare come metodo di aggiudicazione della procedura di vendita oggetto del presente atto quello dell'offerta complessivamente più vantaggiosa;
- che i principali criteri di natura qualitativa che dovranno essere declinati mediante il Bando di Gara e utilizzati per l'alienazione delle quote della società En.Cor s.r.l. sono i seguenti (in ordine di importanza):
 - a) modalità proposte e documentate per assicurare, sotto il profilo finanziario, la continuità dell'azione di En.Cor sul territorio del Comune di Correggio, anche

attraverso la sostituzione delle garanzie rilasciate nei confronti degli Istituti di Credito finanziatori e ora estinte;

- b) impegno alla realizzazione di una rete di teleriscaldamento cittadino;
 - c) valore tecnico, qualitativo e innovativo del Progetto Industriale;
 - d) sostenibilità economico finanziaria del Progetto e elementi curriculari degli offerenti;
- che il criterio quantitativo sarà costituito dal rialzo sulla base d'asta, costituita dal capitale sociale di En.Cor s.r.l., pari ad € 200.000,00 maggiorato di un soprapprezzo inizialmente pari ad euro 1.000,00;

Vista la determina n. 83 del 2/5/2013 ad oggetto "procedura di vendita della società En.Cor s.r.l.. prestazione di servizio redazione stima società e supporto legale all'intero iter procedurale";

DATO ATTO

- che sulla proposta della presente deliberazione il Direttore generale ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del d.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e il Responsabile del settore programmazione finanziaria e servizi interni, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO

- il d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

A VOTI UNANIMI, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni tutte riportate in premessa, il percorso procedimentale funzionale alla vendita delle quote della società En.Cor s.r.l. in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n.46 del 29/04/2013 e di quanto imposto dall'articolo 14 comma 32 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78;
- 2) di confermare, per i motivi tutti di cui in premessa, l'intervenuta estinzione, per impossibilità sopravvenuta, degli impegni a suo tempo assunti dal Comune di Correggio mediante la sottoscrizione delle lettere di patronage elencate in premessa;
- 3) di revocare, con effetto dall'ultimo giorno del terzo mese successivo alla vendita a terzi delle quote di partecipazione al capitale sociale di En.Cor s.r.l., l'affidamento diretto dei servizi di energy manager e di gestione calore disposti con deliberazione di questa Giunta Comunale n. 4 del 30 gennaio 2012 e con successivo contratto di servizio prot. n. 1228 in data 08 febbraio 2012 di cui in premessa;
- 4) di approvare le seguenti linee guida per la formulazione dei criteri relativi alla offerta complessivamente più vantaggiosa ai sensi del Regolamento comunale sui contratti:
 - a) modalità proposte e documentate per assicurare, sotto il profilo finanziario, la continuità dell'azione di En.Cor sul territorio del Comune di Correggio, anche attraverso la sostituzione delle garanzie rilasciate nei confronti degli Istituti di Credito finanziatori e ora estinte;
 - b) impegno alla realizzazione di una rete di teleriscaldamento cittadino;

- c) valore tecnico, qualitativo e innovativo del Progetto Industriale;
 - d) sostenibilità economico finanziaria del Progetto ed elementi curriculari degli offerenti;
 - e) offerta economica che preveda per l'acquisto delle quote un rialzo sulla base d'asta costituita dal capitale sociale di En.Cor s.r.l. pari ad € 200.000,00, maggiorato di un sovrapprezzo inizialmente pari ad euro 1.000,00;;
- 5) di nominare quale responsabile del procedimento per la alienazione delle quote della società En.Cor s.r.l. il Direttore Generale Dott. Luciano Pellegrini;
- 6) di demandare al responsabile del procedimento la declinazione dei punteggi relativi ai criteri descritti al punto 4 e ogni ulteriore elemento da inserire nel Bando di Gara;
- 7) di confermare le prestazioni di servizio affidate con determinazione n. 83 del 2/5/2013 al fine di poter realizzare tutte le fasi più complesse del procedimento oggetto della presente deliberazione nel più celere tempo possibile, in considerazione delle premesse tutte del presente atto;
- 8) di approvare il rilascio di concessione amministrativa onerosa in favore di En.Cor s.r.l. per l'uso di parte del sottosuolo della viabilità urbana al fine della realizzazione di una rete di teleriscaldamento per le motivazioni e con le caratteristiche riportate in premessa, sulla base di apposito atto da predisporvi a cura del Dirigente competente.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall'esito unanime,

La Giunta Comunale

DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.;



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to IOTTI MARZIO
(Firmato Digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO
F.to LUCIANO PELLEGRINI
(Firmato Digitalmente)
